Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 230

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 21 agosto 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CIRCOLARI

Ministero del tesoro - Cassa depositi e prestiti

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO (SPECIALITÀ MEDICINALI) ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 230 DEL 21 AGOSTO 1982:

MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 28 luglio 1982.

Modificazioni al decreto ministeriale 26 giugno 1981 concernente l'aggiornamento del prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale.

(3798)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1981, n. **1160.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, n. 1540, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Trieste e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

All'art. 59, dopo la laurea in pedagogia, è aggiunta la laurea in « lingue e letterature straniere ».

Art. 2.

Dopo l'art. 62, con il conseguente spostamento della numerazione successiva, è aggiunto il nuovo seguente articolo:

Art. 62. — La durata del corso degli studi per la laurea in lingue e letterature straniere è di quattro anni.

Insegnamenti fondamentali:

1) lingua e letteratura italiana (biennale);
2) lingua e letteratura latina (biennale);
3) lingua e letteratura francese;
4) lingua e letteratura tedesca;
5) lingua e letteratura inglese;
6) lingua e letteratura spagnola;
7) lingua e letteratura russa;
8) filologia romanza;
9) filologia germanica;
10) storia romana;
11) storia medioevale;
12) storia moderna;
13) geografia.

Insegnamenti complementari:

1) storia della filosofia;
2) filosofia;
3) pedagogia;
4) storia dell'arte medioevale e moderna.

Lo studente deve seguire per tutti i quattro anni l'insegnamento della lingua straniera alla quale intende dedicare i suoi studi, e per due anni quello di un'altra delle lingue straniere; egli può inoltre seguire, pure per due anni, l'insegnamento di una terza lingua straniera, nel qual caso può diminuire di uno gli insegnamenti complementari.

Lo studente è tenuto a sostenere due esami annuali da scegliere tra i tre insegnamenti di storia impartiti.

Lo studente deve sostenere una prova scritta di italiano, una di traduzione latina ed una di cultura generale nella lingua straniera nella quale ha approfondito i suoi studi per il conseguimento della laurea.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in cinque lingue e letterature straniere fondamentali, nelle altre materie fondamentali ed almeno in tre da lui scelte tra le complementari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1982
Registro n. 99 *Istruzione, foglio n.* 173

LEGGE 14 agosto 1982, n. **582.**

Modifiche ed integrazioni degli articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, riguardante gli organi collegiali della scuola.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è modificato nel modo seguente:

il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione è formato da settantaquattro componenti, secondo le proporzioni indicate nel comma successivo »;

al terzo comma è aggiunta la seguente lettera:

« *m*) tre rappresentanti complessivi del personale insegnante direttivo ed ispettivo, rispettivamente, uno per le scuole di lingua tedesca, uno per le scuole di lingua slovena ed uno per le scuole della Valle d'Aosta, eletti dal medesimo personale in servizio nelle predette scuole »;

il quarto comma è soppresso;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Per le elezioni dei rappresentanti delle scuole di cui alla lettera *m*) del precedente terzo comma, da effettuarsi con le modalità di cui al successivo articolo 20, le relative liste possono comprendere fino a tre candidati ciascuna ».

Art. 2.

Per la prima applicazione della presente legge si procede mediante elezioni suppletive qualora non sia possibile intervenire sulla procedura elettorale in corso per il rinnovo dei membri del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, anche attraverso l'eventuale riduzione dei termini previsti.

Art. 3.

Al quarto comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è aggiunto il seguente periodo: « Ai comitati partecipano a pieno titolo i rappresentanti delle scuole di lingua tedesca, di lingua slovena e della Valle d'Aosta, quando si trattino argomenti concernenti tali scuole. ».

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 agosto 1982

PERTINI

SPADOLINI — BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1982, n. **583**.

Norme per l'assunzione in carico di speciali materiali acquistati dall'Amministrazione militare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, nonché il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Udito il parere della Corte dei conti;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 1982;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

I materiali consegnati all'Amministrazione militare in imballaggi confezionati in materia speciale per consentire una lunga conservazione del contenuto, lasciandone inalterate nel tempo le caratteristiche, sono assunti in carico, anche nei successivi passaggi fra agenti responsabili, senza procedere allo sconfezionamento dell'imballaggio.

Sugli imballaggi, da sigillare dopo il collaudo, devono risultare in modo indelebile, secondo prescrizioni stabilite con decreto del Ministro della difesa, tutte le indicazioni atte ad individuarne il contenuto.

Sul documento di carico viene apposta l'indicazione « confezionato per lunga conservazione ».

Art. 2.

Ai fini dell'accertamento della responsabilità di cui all'art. 194 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, ogni operazione di sconfezionamento è verbalizzata da apposita commissione all'uopo nominata, della quale non fa parte il consegnatario.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1982

PERTINI

SPADOLINI — LAGORIO — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1982
Atti di Governo, registro n. 41, foglio n. 28

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 giugno 1982.

Integrazione degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1981 concernente individuazione delle funzioni residue della Società umanitaria fondazione P.M. Loria in Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481;

Visto il regio decreto 28 giugno 1893, che costituiva in ente morale la Società umanitaria secondo le norme della legge 17 luglio 1890, n. 6972;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1981, con il quale sono state individuate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, le funzioni residue della Società umanitaria fondazione P.M. Loria, in Milano;

Considerato che, per mero errore, è stato omesso, nel decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1981 avanti citato, di porre il personale dell'ente, in servizio nelle regioni a statuto speciale, a disposizione dell'ufficio stralcio previsto dall'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977;

Visto il parere della commissione tecnica ex art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 contenuto nel verbale del 9 febbraio 1982;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 giugno 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1981, concernente l'individuazione delle funzioni residue della Società umanitaria fondazione P.M. Loria in Milano, sono modificati come segue:

Art. 6:

Al primo comma, dopo le parole « delle regioni » aggiungere « a statuto ordinario ».

Al terzo comma, in luogo delle parole « delle regioni Lombardia e Sardegna » leggasi « della regione Lombardia ».

E' aggiunto il seguente quarto comma: « Il personale non rientrante fra quello indicato nel precedente art. 3, in servizio presso le strutture operative periferiche della Società umanitaria site nel territorio delle regioni a statuto speciale, continua a svolgere la propria attività presso le strutture medesime alle dipendenze dell'ente fino e non oltre il novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto e dell'ufficio stralcio di cui all'art. 119 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616 successivamente a tale data e fino a quando non sarà diversamente disposto con le norme di attuazione degli statuti speciali o di altre leggi dello Stato ».

Art. 7:

In luogo delle parole « delle regioni Lombardia e Sardegna », leggasi: « della regione Lombardia ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1982

PERTINI

SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *agosto* 1982
Registro n. 7 *Presidenza, foglio n.* 319

(4069)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 2 giugno 1982.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto mobiliare italiano, in Roma.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELLE FINANZE, DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E DELLA MARINA MERCANTILE

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni e integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398, convertito in legge 15 dicembre 1932, n. 1581, che istituisce l'Istituto mobiliare italiano e successivi provvedimenti legislativi modificativi ed integrativi;

Vista la legge 10 febbraio 1981, n. 23;

Visto lo statuto dell'Istituto mobiliare italiano, ente di diritto pubblico, con sede in Roma;

Vista la delibera assunta in data 20 aprile 1982 dalla assemblea dei partecipanti del predetto Istituto;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge bancaria;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 2 dello statuto dello Istituto mobiliare italiano, ente di diritto pubblico, con sede in Roma, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1982

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro della marina mercantile
MANNINO

TESTO DELLE MODIFICAZIONI

Art. 2. — Il capitale dell'IMI è di lire 500 miliardi diviso in 10.000.000 di quote di L. 50.000 ciascuna, rappresentante da titoli nominativi, unitari o multipli.

Secondo la deliberazione adottata dall'assemblea dei partecipanti del 20 aprile 1982 il capitale dell'Istituto è aumentato fino ad un massimo di ulteriori lire 500 miliardi in correlazione ed ai fini dell'esercizio del diritto di conversione in titoli rappresentativi di quote del capitale stesso, spettante ai portatori di obbligazioni convertibili « IMI 1982-88 » in ragione di quattro titoli per ogni obbligazione posseduta. Secondo quanto previsto

da detta delibera le quote di capitale che non dovessero risultare sottoscritte, in seguito al mancato esercizio del diritto di conversione nei termini previsti, saranno offerte in sottoscrizione agli attuali o a nuovi partecipanti, richiedendo il contestuale versamento di tutti i relativi decimi. L'effettiva consistenza del capitale è pertanto limitata all'importo dei titoli risultanti dall'anzidetta conversione nonché a quello dei titoli collocati in rappresentanza delle quote che non risultino sottoscritte in seguito al mancato esercizio del diritto di conversione.

I decimi non ancora versati sulle quote sono richiamati con le modalità e nei termini che sono fissati dal consiglio di amministrazione, in una o più volte, con preavviso non inferiore ad un mese. I versamenti relativi sono annotati sui singoli titoli. In caso di ritardo dei versamenti stessi, decorre a favore dell'IMI un interesse corrispondente al tasso ufficiale di sconto aumentato dell'uno per cento, con il minimo del cinque per cento.

Ciascun partecipante risponde soltanto per le quote di capitale sottoscritte, e si costituisce responsabile del versamento delle stesse nei termini suddetti.

(4073)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 2 agosto 1982.

Pesca del rossetto nel compartimento marittimo di Pescara in deroga all'art. 111 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, numero 1639.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 32 della legge sopra indicata, il quale attribuisce al Ministro della marina mercantile, sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima, il potere di emanare norme per la disciplina della pesca marittima anche in deroga alle discipline regolamentari, al fine di adeguarla al progresso delle conoscenze scientifiche e delle applicazioni tecnologiche e favorirne lo sviluppo in determinate zone e per determinate classi di essa;

Visto l'art. 111 del regolamento sopra citato, il quale fa divieto di usare le reti da traino nelle zone di mare nelle quali la profondità delle acque sia inferiore a 50 metri entro le tre miglia marine dalla costa, salvo che la pesca sia esercitata con natanti a remi, o a mano da terra;

Visto l'art. 110-*quater* del regolamento in parola, il quale attribuisce al Ministro della marina mercantile il potere di consentire, con la procedura di cui al predetto art. 32 della legge 14 luglio 1965, n. 963, l'uso di reti a strascico con maglie aventi apertura inferiore a 40 mm nel caso di pesche speciali rivolte alla cattura di specie i cui individui, allo stato adulto, non possono essere convenientemente pescati con reti a maglie regolamentari;

Esaminato lo studio sulla pesca del rossetto (Aphia minuta) nell'Adriatico centrale effettuato dall'Istituto di ricerche sulla pesca marittima (C.N.R.) di Ancona;

Considerato che il predetto studio evidenzia che, nel periodo invernale, nelle acque del compartimento di Pescara si hanno, nelle immediate vicinanze della costa, rilevanti concentrazioni di rossetto (Aphia minuta), specie adulta di piccola taglia, di interesse commerciale, e che contemporaneamente, nelle medesime acque, non sono presenti quantità significative di giovani di altre specie di interesse commerciale;

Considerato che lo studio in questione auspica la regolamentazione della pesca di tale specie ittica, in deroga all'art. 111 del regolamento sopra specificato;

Considerata la rilevanza socio-economica che riveste tale tipo di pesca nell'ambito del compartimento marittimo di Pescara;

Sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima;

Decreta:

Art. 1.

Nel compartimento marittimo di Pescara, la pesca del rossetto (Aphia minuta) entro le tre miglia dalla costa è autorizzata dal 1° dicembre di ciascun anno al 1° marzo dell'anno successivo.

L'autorizzazione è rilasciata, a domanda, dal capo del compartimento per le navi di stazza lorda uguale od inferiore a 10 tonnellate e con potenza motrice uguale od inferiore a 100 CV.

Art. 2.

La pesca di cui all'art. 1 del presente decreto può essere esercitata solo dall'alba al tramonto.

Art. 3.

Le reti impiegate devono avere, nel sacco esterno, maglie con apertura non inferiore a 5 mm e non superiore a 15 mm e devono essere prive di denti, catene o qualsiasi altro artificio atto a consentire la loro penetrazione nel sedimento.

Art. 4.

Per ottenere l'autorizzazione, il proprietario o l'armatore della nave avente le caratteristiche di cui all'art. 1 del presente decreto deve presentare apposita istanza al capo del compartimento marittimo di Pescara.

La validità dell'autorizzazione è limitata a ciascuna campagna di pesca.

Presso la capitaneria di porto di Pescara è tenuto un elenco delle navi autorizzate alla pesca del rossetto.

Art. 5.

Il proprietario o l'armatore della nave deve annotare sui moduli che verranno forniti dall'I.R.P.E.M. di Ancona i quantitativi giornalieri di rossetto pescato.

I moduli predetti devono essere consegnati alla fine di ciascun mese alla capitaneria di porto di Pescara, che provvederà ad inoltrarli all'I.R.P.E.M. di Ancona.

La mancata trasmissione dei dati, anche se negativi, comporta la immediata revoca dell'autorizzazione.

Art. 6.

Nell'esercizio della pesca prevista dal presente decreto non devono essere arrecati pregiudizi o danni alle reti da pesca dei pescatori addetti alla piccola pesca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 2 agosto 1982

Il Ministro: MANNINO

(4074)

DECRETO 3 agosto 1982.

Integrazione all'art. 87 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639. Lunghezza minima della sogliola (Solea Vulgaris) del nasello o merluzzo (Merluccius merluccius) e della triglia (Mullus sp).

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 14 agosto 1965;

Visto il regolamento per l'esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive integrazioni e modificazioni, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 25 luglio 1969 (supplemento ordinario);

Visto l'art. 32 della predetta legge, con il quale è attribuita al Ministro della marina mercantile la potestà di emanare, con proprio decreto, sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima, norme per la disciplina della pesca marittima anche in deroga alle discipline regolamentari, al fine di adeguarla al progresso delle conoscenze scientifiche e delle applicazioni tecnologiche e favorirne lo sviluppo in determinate zone o per determinate classi di essa;

Visto l'art. 87 del regolamento sopra indicato, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1978, n. 651, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 299 del 25 ottobre 1978;

Sentiti l'Istituto di ricerche sulla pesca marittima di Ancona ed il laboratorio di biologia marina e di pesca dell'Università di Bologna in Fano;

Sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima;

Decreta:

A parziale modifica dell'art. 87 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1978, n. 651, si considerano pesci allo stadio giovanile i seguenti esemplari aventi lunghezza inferiore a quella a fianco di ciascuno indicata:

sogliola (Solea vulgaris) . . . . cm 15
nasello e merluzzo (Merluccius merluccius) cm 11
triglia (Mullus sp) . . . . cm 9

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 3 agosto 1982

Il Ministro: MANNINO

(4075)

DECRETO 4 agosto 1982.

Integrazione all'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639. Lunghezza minima delle Cape Sante (Pecten Jacobaeus).

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 14 agosto 1965;

Visto il regolamento per l'esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive integrazioni e modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 25 luglio 1969 (supplemento ordinario);

Visto l'art. 32 della predetta legge, con il quale è attribuita al Ministero della marina mercantile la potestà di emanare, con proprio decreto, sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima, norme per la disciplina della pesca anche in deroga alle discipline regolamentari, al fine di adeguarla al progresso delle conoscenze scientifiche e delle applicazioni tecnologiche, e favorirne lo sviluppo in determinate zone o per determinate classi di essa;

Visto l'art. 89 del regolamento sopraindicato;

Sentito l'Istituto per la ricerca sulla pesca marittima di Ancona ed il laboratorio di biologia marina e di pesca dell'Università di Bologna in Fano;

Sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima;

Decreta:

Ad integrazione dell'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 si considerano allo stadio giovanile gli esemplari di Cape Sante (Pecten Jacobaeus) inferiori a cm 10.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 4 agosto 1982

Il Ministro: MANNINO

(4077)

DECRETO 6 agosto 1982.

Modificazione all'art. 2 del decreto ministeriale 7 gennaio 1980 relativo alla disciplina della pesca sportiva.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento di esecuzione alla citata legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 32 della legge sopracitata, il quale attribuisce al Ministro della marina mercantile la facoltà di emanare norme per la disciplina della pesca marittima anche in deroga alle norme regolamentari;

Visto il proprio decreto 7 gennaio 1980, concernente le modalità per l'iscrizione nel registro dei pescatori e la disciplina della pesca sportiva e di quella subacquea, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 12 gennaio *1980;*

Considerato che la commissione consultiva centrale per la pesca marittima ha espresso parere favorevole alla modifica del predetto decreto ministeriale, nel senso di permettere per l'esercizio della pesca sportiva anche l'uso di due nasse calate da ciascuna imbarcazione, l'aumento a duecento del numero di ami dei parangali complessivamente calati da ciascuna barca, nonchè, nel caso di pesca con la fiocina, anche dell'apposita lampada;

Decreta:

L'art. 2 del decreto ministeriale 7 gennaio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 12 gennaio 1980, è sostituito dal seguente:

Art. 2.

« La pesca sportiva può essere esercitata esclusivamente con i seguenti attrezzi individuali e non individuali:

a) coppo o bilancia. Il lato della bilancia non deve essere superiore a 6 metri;

b) giacchio o rezzaglio o sparviero di perimetro non superiore a 16 metri;

c) lenze fisse, quali canne a non più di tre ami, lenze morte, bolentini, correntine a non più di sei ami, lenze per cefalopodi, rastrelli da usarsi a piedi. Non possono essere usate più di cinque canne per pescatore;

d) lenze a traino di superficie e di fondo e filaccioni;

e) nattelli per la pesca di superficie, fucile subacqueo, fiocina a mano, canna per cefalopodi;

f) parangali fissi o derivanti. Il numero degli ami dei parangali complessivamente calati da ciascuna imbarcazione non deve essere superiore a duecento ami, qualunque sia il numero delle persone imbarcate;

g) nasse: non possono essere calate da ciascuna imbarcazione più di due nasse.

La pesca sportiva non può essere effettuata con l'ausilio di fonti luminose ad eccezione della torcia utilizzata dai pescatori subacquei. Nell'esercizio della pesca con la fiocina a mano è consentito l'uso di una lampada.

Il pescatore sportivo non può catturare giornalmente pesci, crostacei e molluschi in quantità superiore a 5 chilogrammi, salvo il caso di pesce singolo di peso superiore. Giornalmente può essere catturato un solo esemplare di cernia a qualunque specie appartenga ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 6 agosto 1982

Il Ministro: MANNINO

(4076)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 13 aprile 1982.

Attribuzione alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano della somma di lire 70 miliardi, ai sensi della legge 1° agosto 1981, n. 423 (residuo 1981).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge 1° agosto 1981, n. 423, concernente interventi per l'agricoltura;

Visto, in particolare, l'art. 4 della sopracitata legge n. 423/81, che autorizza la spesa di lire 70 miliardi, per ciascuno degli esercizi 1981 e 1982, per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti fino a dodici mesi, per la conduzione di aziende agricole e per la lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli, da parte di cooperative e loro consorzi;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 156038 del 19 ottobre 1981, registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 1981, registro n. 24, foglio n. 78, con il quale viene apportata una variazione in aumento sulla competenza 1981 del fondo, ex art. 9 della legge n. 281/70, di lire 330 miliardi;

Vista la legge n. 779/81 d'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1982 e la successiva legge di proroga n. 118/82;

Vista la delibera CIPAA del 4 febbraio 1982, con la quale viene ripartita, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, la somma complessiva di lire 140 miliardi, relativa alle soprarichiamate autorizzazioni di spesa, ex art. 4 della legge n. 423/81;

Ritenuto di dover impegnare la disponibilità di lire 70 miliardi, relativa all'esercizio 1981;

Decreta:

Art. 1.

La disponibilità di lire 70 miliardi, per l'esercizio 1981, per le finalità esposte in premessa, è impegnata — a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano — come segue:

Regioni e province autonome	Importi (in migliaia di lire)
Bolzano	1.127.500
Trento	997.500
Piemonte	5.040.000
Valle d'Aosta	267.500
Lombardia	3.592.500
Veneto	4.192.500
Friuli-Venezia Giulia	1.282.500
Liguria	1.107.500
Emilia-Romagna	3.600.000
Toscana	2.897.500
Umbria	1.617.500
Marche	2.612.500
Lazio	4.457.500
Abruzzo	2.692.500
Molise	1.680.000
Campania	6.107.500
Puglia	7.005.000
Basilicata	2.705.000
Calabria	6.325.000
Sicilia	7.555.000
Sardegna	3.137.500
Totale	70.000.000

Art. 2.

L'onere relativo grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1982, in conto residui 1981.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1982

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1982
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 380

(3679)

DECRETO 27 maggio 1982.

Attribuzione alla regione Lombardia della somma di lire 9.962.825.675 ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412 (edilizia scolastica - residui 1980).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge n. 149/80, con cui viene approvato il bilancio di previsione dello Stato per il 1980 ed il bilancio pluriennale 1980/82;

Vista la legge di bilancio 30 aprile 1982, n. 188;

Visto l'art. 53 della legge n. 149/80 — che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1980 ed il bilancio pluriennale 1980-82 — il quale dispone che le erogazioni, di cui all'art. 6, quinto comma, della legge n. 412/75, sono disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli Assessori regionali interessati;

Visto il decreto interministeriale della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, in data 22 luglio 1977, con il quale viene approvato il piano di riparto, fra le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, dei fondi, per il secondo programma triennale di edilizia scolastica;

Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro della pubblica istruzione, del 21 aprile 1979, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1979, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 285 con il quale sono stati attribuiti alla regione Lombardia i fondi di edilizia scolastica, relativi al secondo programma triennale 1978-80;

Visto il proprio decreto del 4 aprile 1980, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1980, registro n. 1, Bilancio, foglio n. 174, con il quale è stata assegnata, fra l'altro, alla regione Lombardia la somma di lire 2.130.843.000, quale anticipo del 5%, relativamente al 1980, secondo programma triennale 1978-80;

Vista la dichiarazione — allegata alla nota n. 2570 del 29 aprile 1982 — resa dall'Assessore competente della regione Lombardia ai sensi dell'art. 53, della legge n. 149/80, con la quale si chiede la somministrazione dell'importo di L. 9.962.825.675, a valere sulle disponibilità relative al secondo programma triennale 1978-80;

Considerato che la somma sopra richiesta trova copertura nei fondi ancora disponibili, relativi all'esercizio 1980;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 9.962.825.675 è impegnata a favore della regione Lombardia per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1982, in conto residui 1980.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1982

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1982
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 397

(3682)

DECRETO 27 maggio 1982.

Attribuzione alla regione Calabria della somma di lire 6.370.705.350 ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412 (edilizia scolastica - residui 1978).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge n. 356/76, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge n. 382/75;

Vista la legge n. 143/78, con cui viene approvato il bilancio di previsione dello Stato per il 1978;

Vista la legge n. 482/78 (recante variazioni al bilancio dello Stato per il 1978 - primo provvedimento);

Visto l'art. 113 della legge 28 marzo 1979, n. 88;

Vista la legge di bilancio n. 188/82;

Visto il proprio decreto del 28 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1979, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 40, con il quale è stata, fra l'altro, assegnata alla regione Calabria la somma di L. 818.294.850 quale anticipo del 5%, per il 1978, primo programma;

Viste le dichiarazioni n. 3296 del 26 febbraio 1982 e n. 5806 del 2 aprile 1982, entrambe rese dall'assessore competente della regione Calabria, con le quali si chiede l'erogazione dell'importo complessivo di lire 6.370.705.350 relativamente al primo programma di edilizia scolastica;

Considerato che l'importo richiesto trova copertura nei fondi disponibili, relativi al 1978, primo programma;

Decreta:

Art. 1.

A favore della regione Calabria è impegnata la somma complessiva di L. 6.370.705.350, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1982, in conto residui 1978.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1982

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1982
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 396

(3681)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 21 gennaio 1982.
Valore e caratteristiche di un francobollo commemorativo di S. Francesco d'Assisi nell'ottavo centenario della nascita.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali - titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1981, n. 339, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nel 1982, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1539 del 5 gennaio 1982;

Decreta:

Articolo unico

E' emesso un francobollo commemorativo di S. Francesco d'Assisi nell'ottavo centenario della nascita, nel valore da L. 300.

Detto francobollo è stampato in calcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13 1/4 × 14; tiratura: cinque milioni di esemplari; colori: bruno e azzurro intenso; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta riproduce un particolare dell'affresco « S. Francesco che riceve le stimmate », realizzato nella chiesa di S. Francesco in Oristano dal pittore Pietro Cavaro (XVI sec.).

Nella vignetta sono riportate la leggenda « S. FRANCESCO », le date « *1182-1982* », la parola « ITALIA » e la indicazione del valore, « 300 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1982

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *luglio* 1982
Registro n. 24 *Poste, foglio n.* 8

(3935)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 3 giugno 1982, n. **584.**
Riconoscimento della personalità giuridica della « Fondazione di religione Maria Sofia Giustiniani Bandini; MA.SO. GI.BA. », in Camerino.

N. 584. Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della « Fondazione di religione Maria Sofia Giustiniani Bandini; MA.SO.GI.BA. », in Camerino (Macerata).

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1982
Registro n. 18 *Interno, foglio n.* 4

DECRETO 16 giugno 1982, n. **585.**
Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di culto e di religione denominata « Opera diocesana S. Maria ad Rupes », in Civitacastellana.

N. 585. Decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della fondazione di culto e di religione denominata « Opera diocesana S. Maria ad Rupes », in Civita Castellana (Viterbo).

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1982
Registro n. 18 *Interno, foglio n.* 6

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicato

Giovedì 22 luglio 1982 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Eytan Ronn, ambasciatore dello Stato di Israele, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(3706)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione sull'assunzione delle prove all'estero in materia civile o commerciale, adottata all'Aja il 18 marzo 1970 e testo delle dichiarazioni italiane

Il 22 giugno 1982, all'Aja, presso il Ministero degli affari esteri olandese, conformemente all'art. 37, in base ad autorizzazione disposta con legge n. 745 del 24 ottobre 1980, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 310 del 12 novembre 1980, è stato depositato lo strumento di ratifica della convenzione sull'assunzione delle prove all'estero in materia civile e commerciale, adottata all'Aja il 18 marzo 1970.

All'atto del deposito dello strumento di ratifica, il Governo italiano ha presentato le seguenti dichiarazioni, conformemente all'art. 35:

(1) « Le Gouvernement italien déclare, conformément à l'article 8, que des magistrats de l'autorité requérente a un autre Etat contractant peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire, avec l'autorisation préalable de l'autorité competente désignée par l'Etat italien, prévue au n. 4, 2.e paragraphe ».

(2) « Le Gouvernement italien déclare, conformément à l'article 18, qu'un agent diplomatique ou consulaire ou un commissaire, qui procede à un acte d'instruction aux termes des articles 15, 16, 17, a la faculté de s'adresser à l'autorité désignée par l'Etat italien, prévue au n. 4, 2.e paragraphe, pour obternir l'assistance nécessaire à l'accomplissement de cet acte par voie de contrainte ».

(3) « Le Gouvernement italien déclare, conformément à l'article 23, qu'il n'exécutera pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les Etats du Common Law sous le nom de pre-trial discovery of documents ».

(4) « Le Gouvernement italien désigne, conformément à l'article 35, le Ministère des affaires etrangères en tant que l'autorité centrale, prévue à l'article 2, qui assume la charge de recevoir les commissions rogatoires emanant d'une autorité judiciaire d'un autre Etat contractant, et de les transmettre à l'autorité compétente aux fins d'exécution.

Le Gouvernement italien, conformément à l'article susmentionné, désigne la cour d'appel du lieu où l'on doit procéder en tant que autorité compétente pour:

autoriser les magistrats étrangers à assister à l'exécution d'une commission rogatoire, selon l'article 8;

autoriser les agents diplomatiques ou consulaires et les commissaires étrangers à procéder à tout acte d'instruction, selon les article 16, 17;

donner aux agents susmentionnés l'assistance judiciaire requise selon l'article 18 ».

Conformemente all'articolo 38, la convenzione sopracitata entrerà in vigore il 21 agosto 1982.

(3716)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Padova ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Padova 22 maggio 1982, n. 1316/82, Div. I, l'Università di Padova è stata autorizzata ad accettare dalla ditta « Farmitalia Carlo Erba » di Milano la donazione di alcune apparecchiature tecnico-scientifiche del valore venale di L. 7.853.667.

(3593)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Revoca dell'autorizzazione ad esercitare attività fiduciaria e di revisione ad alcune società

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 5 agosto 1982 ha revocato l'autorizzazione ad esercitare attività fiduciaria e di revisione alla società « Prima S.p.a. », in Modena.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 5 agosto 1982 ha revocato l'autorizzazione ad esercitare attività fiduciaria e di revisione alla società « Fidequity S.p.a. », in Milano.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 5 agosto 1982 ha revocato l'autorizzazione ad esercitare attività fiduciaria e di revisione alla società « Società fiduciaria e di revisione per azioni U.C.A.C.I. - Istituto nazionale di organizzazione e potenziamento aziendale », in Milano.

(4118)

Revoca al Consorzio agrario interprovinciale di Chieti e Pescara dell'autorizzazione all'esercizio di un magazzino generale.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1982, visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, e successive modificazioni, si è provveduto alla revoca, per ragioni di pubblico interesse, a seguito di prolungata inattività, dell'autorizzazione attribuita al Consorzio agrario interprovinciale di Chieti e Pescara, con decreto ministeriale 7 maggio 1958, per l'esercizio di un magazzino generale per il deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate, con sede principale e succursale in Pescara.

(4101)

Revoca al Consorzio agrario provinciale di Pesaro-Urbino dell'autorizzazione all'esercizio di un magazzino generale

Con decreto ministeriale 3 agosto 1982, visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, e successive modificazioni, è stata revocata, per ragioni di pubblico interesse, a seguito di prolungata inattività, l'autorizzazione attribuita al Consorzio agrario provinciale di Pesaro-Urbino, con i decreti ministeriali 13 ottobre 1941, 21 maggio 1949 e 14 aprile 1967, per l'esercizio di un magazzino generale per il deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate con sede principale in Pesaro e succursali di altre località della provincia.

(4102)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 159

Corso dei cambi del 13 agosto 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1395,050	1395,050	1395 —	1395,050	1395 —	1394,30	1394,950	1395,050	1395,050	1395,05
Dollaro canadese	1112 —	1112 —	1113 —	1112 —	1112,20	1115,28	1111,950	1112 —	1112 —	1112 —
Marco germanico	558,170	558,170	558,85	558,170	558,35	557,89	558,250	558,170	558,170	558,20
Fiorino olandese	506,770	506,770	507,20	506,770	506,80	506,45	506,900	506,770	506,770	506,80
Franco belga	29,218	29,218	29,24	29,218	29,22	29,25	29,218	29,218	29,218	29,20
Franco francese	200,290	200,290	200,29	200,290	200,45	200,52	200,360	200,290	200,290	200,30
Lira sterlina	2386 —	2386 —	2388 —	2386 —	2387,55	2382 —	2386 —	2386 —	2386 —	2386 —
Lira irlandese	1921,400	1921,400	1922 —	1921,400	1921,60	—	1920 —	1921,400	1921,400	—
Corona danese	160,460	160,460	160,60	160,460	160,55	160,73	160,480	160,460	160,460	160,45
Corona norvegese	207,460	207,460	207,50	207,460	207,50	207,88	207,350	207,460	207,460	207,45
Corona svedese	225,670	225,670	225,75	225,670	225,65	226,50	225,690	225,670	225,670	225,67
Franco svizzero	651,540	651,540	652,25	651,540	652 —	651,73	651,550	651,540	651,540	651,55
Scellino austriaco	79,440	79,440	79,45	79,440	79,46	79,38	79,435	79,440	79,440	79,45
Escudo portoghese	16,280	16,280	16,23	16,280	16,18	16,30	16,200	16,280	16,280	16,28
Peseta spagnola	12,373	12,373	12,37	12,373	12,37	12,368	12,372	12,373	12,373	12,37
Yen giapponese	5,336	5,336	5,35	5,336	5,33	5,330	5,335	5,336	5,336	5,33
E.C.U.	1318,120	1318,120	—	1318,120	—	—	1318,120	1318,120	1318,120	—

Media dei titoli del 13 agosto 1982

Titolo	
Rendita 5 % 1935	41,225
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83	90,225
» 5,50 % » » 1969-84	83,750
» 6 % » » 1970-85	77,525
» 6 % » » 1971-86	76,300
» 6 % » » 1972-87	77,450
» 9 % » » 1975-90	71,825
» 9 % » » 1976-91	68,850
» 10 % » » 1977-92	76,900
» 12 % (Beni Esteri 1980)	65,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	67,600
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	90 —
» » » Ind. 1-10-1979/82	99,950
» » » » 1-10-1980/82	99,950
» » » » 1-12-1980/82	99,950
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1980/83	100,150
» » » » 1-10-1980/83	99,950
» » » » 1- 9-1981/83	100,100
» » » » 1-10-1981/83	99,875
» » » » 1-11-1981/83	99,300
» » » » 1-12-1981/83	99 —
» » » » 1- 3-1981/84	98,500
» » » » 1- 4-1981/84	99,400
» » » » 1- 6-1981/84	99 —
Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983	98,575
» » » 18 % 1- 7-1983	99,100
» » » 12 % 1-10-1983	92,350
» » » 12 % 1- 1-1984	90,925
» » » 12 % 1- 4-1984	88,750
» » » 12 % 1-10-1984	87 —
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,600

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 agosto 1982

Valuta	
Dollaro USA	1395 —
Dollaro canadese	1111,975
Marco germanico	558,210
Fiorino olandese	506,835
Franco belga	29,218
Franco francese	200,325
Lira sterlina	2386 —
Lira irlandese	1920,700
Corona danese	160,470
Corona norvegese	207,405
Corona svedese	225,680
Franco svizzero	651,545
Scellino austriaco	79,437
Escudo portoghese	16,240
Peseta spagnola	12,372
Yen giapponese	5,335
E.C.U.	1318,120

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Euteco impianti, stabilimento di Battipaglia, è prolungata al 24 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.G.A. - Compagnia generale accumulatori, con stabilimento in Casalnuovo (Napoli), è prolungata al 12 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie tessili Vallesusa, in liquidazione, stabilimenti di Rivarolo e Collegno (Torino), è prolungata al 24 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Farmochimica Reatina S.p.a. di Sulmona, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 ottobre 1981 al 3 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Merifrigor, con sede in Napoli e stabilimento in Grumo Nevano (Napoli), è prolungata al 10 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Di Russo & C. di Acerra (Napoli), è prolungata al 27 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samifi Babcoch sud, con sede e stabilimento in Arzano (Napoli), è prolungata al 19 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samim - Miniere di S. Giovanni, Is Arenas, Su Zurfuru di Bugerru (Cagliari), è prolungata al 4 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 28 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.E.A.S.T., con sede in Torino, è prolungata al 7 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrialfin, con sede in Pontecagnano Faiano (Salerno), è prolungata al 5 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Euteco impianti, stabilimento di Lametia Terme (Catanzaro), è prolungata all'11 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Euteco impianti, stabilimento di Lametia Terme (Catanzaro), è prolungata al l'11 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. De Micheli Giuseppe & C., con sede in Firenze, è prolungata al 31 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ercole Marelli componenti S.p.a., con sede in Milano e stabilimento in Sesto S. Giovanni, è prolungata al 4 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ercole Marelli Aeraulic S.p.a., con sede in Milano e stabilimento in Sesto S. Giovanni, è prolungata al 4 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ercole Marelli elettromeccanica Generale e S.p.a., con sede in Milano e stabilimento in Sesto S. Giovanni, è prolungata al 4 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Aermarelli S.p.a., con sede in Milano, è prolungata al 4 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto

comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Impianti tecnologici Ercole Marelli S.p.a., con sede in Milano, è prolungata al 4 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Adda officine elettrotecniche e meccaniche S.p.a., con sede in Lodi, è prolungata al 4 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Industrie elettriche di Legnano S.p.a., con sede in Legnano, è prolungata al 4 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manifattura tele per cartiera S.r.l., con sede in Lodi, è prolungata al 4 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Rotos Pompe S.p.a., con sede in Pozzo d'Adda, è prolungata al 4 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ercole Marelli S.p.a. & C., con sede in Milano e stabilimento in Sesto S. Giovanni, è prolungata al 4 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bertone, con sede in Torino e stabilimenti di Grugliasco (Torino) e Mappano (Torino), è prolungata al 28 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Me.Farm. - Meridionale farmaci, con stabilimento in Napoli, è prolungata al 31 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. IRT-FIRT, con sede legale e stabilimento a Milano, è prolungata al 23 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. IRT-FIRT, con sede legale e stabilimento a Milano, è prolungata al 21 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Alpa, con sede e stabilimento in Pavia, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 novembre 1981 al 23 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rizzoli editore, con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 12 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(4057)

Con decreto ministeriale 21 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Formatex, con stabilimento in Frigento (Avellino), è prolungata al 7 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cane profilati S.p.a. di Gravellona Toce è prolungata all'11 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cane profilati S.p.a. di Gravellona Toce è prolungata all'11 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lanza, con sede in Predore (Bergamo), è prolungata al 1° febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lanza, con sede in Predore (Bergamo), è prolungata al 2 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie e ferriere Lombarde Falk, con sede in Milano e stabilimento di Dongo (Como), è prolungata al 20 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie e ferriere Lombarde Falk, con sede in Milano e stabilimento di Dongo (Como), è prolungata al 20 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 21 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera del Lazio di Guardino (Frosinone), è prolungata al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera del Lazio di Guardino (Frosinone), è prolungata al 30 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'articolo 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fratelli Bertoli di Bertoli V. e C. S.n.c., con sede in Omegna (Novara) e stabilimento in frazione Bagnella di Omegna, è prolungata al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fratelli Bertoli di Bertoli V. e C. S.n.c., con sede in Omegna (Novara) e stabilimento in frazione Bagnella di Omegna, è prolungata al 29 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Brionvega, con sede in Milano, è prolungata al 26 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metalmeccanica Ippoliti Val Vibrata di Sant'Omero (Teramo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 febbraio 1981 al 2 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sardamag di S. Antioco (Cagliari), è prolungata al 17 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio De Pietro Vainer, con sede in Sassoferrato (Ancona), è prolungata al 28 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio De Pietro Vainer, con sede in Sassoferrato (Ancona), è prolungata al 27 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.C.M. - Carpenteria costruzioni meccaniche di Settimo Torinese (Torino), è prolungata al 15 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.C.M. - Carpenteria costruzioni meccaniche di Settimo Torinese (Torino), è prolungata al 15 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rossi sud di Latina, è prolungata al 18 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 luglio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ital-Suole di Monteroni d'Arbia (Siena), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 aprile 1981 al 18 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cane profilati, con stabilimento in Cellone (Caserta), è prolungata al 9 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Eurest Italia S.p.a. (Appalti servizi mensa e ristoratori aziendali), con sede in Roma, unità operativa dello stabilimento Fiat auto S.p.a., sito in Sulmona, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° giugno 1981 al 29 no-

vembre 1981, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Resem, con sede in Milano e unità produttive in Castellanza (Varese), Villadossola (Novara) e Casoria (Napoli), compresi uffici vendita e filiali, è prolungata al 22 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre, stabilimento di Casoria (Napoli), è prolungata al 12 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Umberto Bifulco di Arzano (Napoli), è prolungata al 30 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italenka, con sede in Milano e stabilimento in Palestro (Pavia), è prolungata al 1° agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattameno d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fiat auto, con sede in Torino e stabilimenti di produzione ed uffici, rete di vendita e relative filiali in tutta Italia, è prolungata al 3 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ing. C. Olivetti & C., con sede in Ivrea, stabilimenti di Ivrea e Scarmagno (Torino), è prolungata al 18 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Klopman international di Frosinone, è prolungata al 19 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Omniplast di Torino, è prolungata al 18 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(4056)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con deliberazione della giunta regionale 31 dicembre 1981, n. 5380, controllata senza rilievi dalla C.C.A.R.E.R. nella seduta del 19 gennaio 1982, provvedimento n. 672/356, la società A.M.S. - Acqua minerale Senato S.p.a., in Tarsogno di Tornolo (Parma), via Provinciale Sud n. 37, è stata autorizzata ad aggiornare i risultati delle analisi batteriologica e chimica e chimico-fisica sulle etichette dell'acqua minerale naturale nazionale denominata «Ducale» di Tarsogno di Tornolo (Parma).

Le nuove etichette devono essere conformi agli esemplari allegati alla deliberazione.

Con deliberazione della giunta regionale 31 dicembre 1981, n. 5409, controllata senza rilievi dalla C.C.A.R.E.R. nella seduta del 19 gennaio 1982, provvedimento n. 673/357, la società Fonte Sacramora S.p.a., in Viserba di Rimini (Forlì), via Popilia n. 97, è stata autorizzata ad aggiornare i risultati delle analisi batteriologica e chimica e chimico-fisica sulle etichette dell'acqua minerale naturale nazionale denominata «San Giuliano» di Viserba di Rimini (Forlì).

Le nuove etichette devono essere conformi agli esemplari allegati alla deliberazione.

Con deliberazione della giunta regionale 31 dicembre 1981, n. 5410, controllata senza rilievi dalla C.C.A.R.E.R. nella seduta del 19 gennaio 1982, provvedimento n. 674/358, la società Fonte Sacramora S.p.a., in Viserba di Rimini (Forlì), via Popilia n. 97, è stata autorizzata ad aggiornare i risultati delle analisi batteriologica e chimica e chimico-fisica sulle etichette dell'acqua minerale naturale nazionale denominata «Sacramora» di Viserba di Rimini (Forlì).

Le nuove etichette devono essere conformi agli esemplari allegati alla deliberazione.

Con deliberazione della giunta regionale 26 gennaio 1982, n. 99, controllata senza rilievi dalla C.C.A.R.E.R. nella seduta del 24 febbraio 1982, provvedimento n. 2229/1361, la società S.A.M. - Società acque minerali S.p.a., in Fornovo Taro (Parma), via Nazionale di Fondovalle n. 100, è stata autorizzata ad aggiornare i risultati delle analisi batteriologica e chimica e chimico-fisica sulle etichette dell'acqua minerale naturale nazionale denominata «Rocca Galgana» di Fornovo Taro (Parma).

Le nuove etichette devono essere conformi agli esemplari allegati alla deliberazione.

Con deliberazione della giunta regionale 26 gennaio 1982, n. 101, controllata senza rilievi dalla C.C.A.R.E.R., nella seduta del 24 febbraio 1982, provvedimento n. 2231/1421, l'autorizzazione all'imbottigliamento e alla vendita dell'acqua minerale naturale nazionale denominata «Madonna della Mercede», è stata trasferita ed intestata dalla Società acque minerali Ramiola - S.A.M.I.R. S.r.l. alla società Fonti Ramiola S.p.a., in Ramiola di Medesano (Parma), via Solferino n. 59, codice fiscale n. 00164010340.

Con deliberazione della giunta regionale 16 febbraio 1982, n. 507, controllata senza rilievi dalla C.C.A.R.E.R. nella seduta del 16 marzo 1982, provvedimento n. 3558/2054, la società Riviana Bognanco S.p.a., in Varano dè Melegari (Parma), via Compiano n. 194, codice fiscale n. 00154390348, è stata autorizzata a continuare l'imbottigliamento e la vendita dell'acqua minerale naturale nazionale denominata «Fonte Riviana» e ad aggiornare i risultati delle analisi batteriologica e chimica e chimico-fisica riportati sulle etichette dell'acqua minerale medesima.

Le nuove etichette devono essere conformi agli esemplari allegati alla deliberazione.

Con deliberazione della giunta regionale 30 marzo 1982, n. 1254, controllata senza rilievi dalla C.C.A.R.E.R. nella seduta del 26 aprile 1982, provvedimento n. 4696/2895, la società San Daniele S.p.a., in Reggio-Emilia, via Campo Marzio n. 8, è stata autorizzata ad aggiornare i risultati delle analisi batteriologica e chimica e chimico-fisica sulle etichette dell'acqua minerale naturale nazionale denominata «Tre Fontane» di Montefiorino (Modena).

Le nuove etichette devono essere conformi agli esemplari allegati alla deliberazione.

(4065)

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TESORO

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

CIRCOLARE 31 marzo 1982, n. **1115.**

Metanizzazione del Mezzogiorno: legge 28 novembre 1980, n. 784, art. 11.

Alle amministrazioni comunali

All'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.)

Alla Confederazione italiana servizi pubblici degli enti locali (C.I.S.P.E.L.)

Al Ministero del tesoro

Al Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno

Alla Cassa per il Mezzogiorno

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

1) PREMESSA

Ai sensi della legge 28 novembre 1980, n. 781, art. 11, i comuni o loro consorzi elencati nelle delibere CIPE del 27 febbraio 1981 e del 16 dicembre 1981 e interessati alla prima fase del programma di metanizzazione per la realizzazione di nuove reti di distribuzione e per la trasformazione e/o l'ampliamento di quelle esistenti, potranno ottenere agevolazioni finanziarie sotto forma di:

contributi in conto capitale dal 10 al 30% della spesa preventivata (art. 11, quarto comma, n. 1);

contributi in conto capitale fino al 40% della spesa preventivata, a carico del Fondo europeo sviluppo regionale (delibera CIPE, punto 3, lettera *a*);

contributi sugli interessi per l'assunzione di mutui ventennali al 3%, per un ulteriore ammontare dal 10% al 30% della spesa (art. 11, quarto comma, n. 2);

mutui integrativi, da parte della Cassa depositi e prestiti, per la totale copertura della spesa (art. 11, ottavo comma), nel caso sia già intervenuta per il mutuo agevolato;

mutui per riscatto impianti (art. 11, dodicesimo comma).

2) INTERVENTI

Per facilitare il lavoro delle amministrazioni interessate, la Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'art. 11-*ter* della legge 26 febbraio 1982, n. 51, opererà come sportello unico. Sarà, pertanto, ai fini finanziari, l'unico interlocutore delle amministrazioni stesse.

Gli interventi della Cassa depositi e prestiti saranno i seguenti:

A) nei confronti dei comuni o loro consorzi:

1) concederà mutui agevolati ventennali al 3% con contributo in conto interessi;

2) concederà mutui integrativi ventennali, a copertura dell'intera spesa, al tasso vigente;

3) concederà, eventualmente, mutui per riscatto impianti al tasso vigente;

4) erogherà i contributi in conto capitale e contributi F.E.S.R.;

B) nei confronti dei comuni e loro consorzi che si avvalgono di società concessionarie erogherà, soltanto, i contributi in conto capitale e contributi F.E.S.R.

3) PROCEDURA DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI (In attuazione art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 (delibera CIPE del 27 febbraio 1981) *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 21 marzo 1981 - Beneficiari: comuni e loro consorzi)

1°) I comuni o loro consorzi devono trasmettere domanda per la richiesta dei contributi al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Divisione IX, alla Cassa per il Mezzogiorno ed alla Cassa depositi e prestiti.

La domanda inviata al Tesoro dovrà essere corredata da una relazione illustrativa contenente, tra l'altro, l'indicazione dell'ammontare complessivo della spesa, specificando la quota non coperta da altri contributi, nonché del programma, dei tempi necessari per la sua realizzazione e, nel caso di nuove reti, per l'effettivo inizio del loro esercizio.

La domanda inviata alla CASMEZ dovrà essere corredata come indicato al punto 4.1. della delibera CIPE e della delibera CASMEZ del 17 dicembre 1981.

La domanda inviata alla Cassa depositi e prestiti dovrà indicare, oltre alla spesa complessiva, la distinzione fra le quote di spesa ed i relativi contributi richiesti, anche se previsti da altre leggi nazionali e regionali.

N.B. — Per la richiesta del contributo al F.E.S.R., l'ente mutuatario delegherà la CASMEZ nella relativa domanda. (Vedi fac-simile di domanda di cui all'allegato 1).

2°) La CASMEZ comunica l'esito dell'istruttoria:

a) al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro - Divisione IX) per la concessione dei contributi in conto capitale ed in conto interessi.

La spesa complessiva viene ripartita in base alla griglia parametrica di cui alla delibera CIPE;

b) alla Cassa depositi e prestiti per conoscenza.

3°) Il Ministero del tesoro, sulla base della domanda e dei risultati dell'istruttoria della CASMEZ, trasmette alla Cassa depositi e prestiti, al Ministero dell'industria, alla CASMEZ ed al comune o consorzio *una comunicazione di massima di ammissione ai benefici previsti dalla legge n.* 784/80 (decreto del Ministro del tesoro del 20 ottobre 1981).

4°) La Cassa depositi e prestiti provvede a dare, sulla base della domanda dell'ente e della « comunicazione di massima » del Ministero del tesoro, *l'affidamento di massima al finanziamento del mutuo* (legge n. 784/80, art. 11, comma quarto, punto 2), comunicandolo all'ente con la richiesta degli atti istruttori, ed al Ministero del tesoro.

5°) Il Ministro del tesoro, sulla base dell'affidamento di massima della Cassa depositi e prestiti emette il *decreto di concessione delle agevolazioni* (legge numero 784/80, art. 11, tredicesimo comma) inviandolo all'ente mutuatario, alla Cassa depositi e prestiti (in doppia copia), al Ministero dell'industria ed alla CASMEZ.

6°) La Cassa depositi e prestiti, pervenuti gli atti istruttori dell'ente mutuatario (delibera consiliare, ecc.; delega di pagamento, dichiarazioni - allegati 2, 3, 4, 5) e con il decreto del Ministro del tesoro predispone la *relazione al Consiglio d'amministrazione.*

7°) Deliberata la concessione da parte del Consiglio d'amministrazione, la Cassa ne darà notizia all'ente interessato con apposita lettera (minipartecipazione):

copia della *determina* verrà trasmessa con la partecipazione all'ente mutuatario, al Ministero del tesoro, alla Casmez ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

sulla partecipazione verrà ricordato il termine entro il quale, *a pena di decadenza,* deve pervenire il primo stato d'avanzamento dei lavori (mesi sei dalla data del decreto del Ministro del tesoro di concessione delle agevolazioni - art. 11, tredicesimo comma).

8°) Il mutuo verrà posto in ammortamento d'ufficio dal 1° gennaio dell'anno successivo alla concessione del mutuo, per venti anni.

L'ente mutuatario non pagherà le rate semestrali di ammortamento del prestito che verranno *accantonate* fino a che non sarà iniziato l'esercizio della rete.

Le stesse, aumentate dagli interessi al tasso corrente per il ritardato pagamento, saranno corrisposte alla Cassa depositi e prestiti alla prima scadenza semestrale dopo l'inizio effettivo dell'esercizio della rete, congiuntamente alla prima rata semestrale corrente ed agli eventuali interessi di preammortamento capitalizzati.

L'ente mutuatario può peraltro chiedere di corrispondere alle regolari scadenze semestrali le rate di ammortamento anche prima dell'inizio dell'esercizio della rete.

L'alternativa viene proposta in considerazione del pesante onere finanziario che il comune dovrebbe sostenere qualora ritardasse nel pagamento delle rate di ammortamento.

Ipotizzando una durata triennale dei lavori, al 30 giugno del quarto anno (inizio effettivo dell'esercizio della rete) l'ente mutuatario dovrebbe versare, contemporaneamente, le sei rate accantonate più la rata corrente d'ammortamento aumentate degli interessi per il ritardato versamento al tasso del 5,5% semestrale per un importo complessivo di L. 815,5 per ogni 100 lire di rata, oltre agli eventuali interessi di preammortamento capitalizzati al tasso di concessione, qualora si manifestassero.

N.B. — Pertanto, il comune è tenuto a valutare, sin d'ora, ai fini del limite del 25% delle entrate, per gli interessi gravanti nel bilancio, l'incidenza di detto maggiore esborso nell'anno considerato, prima di richiedere il rinvio del pagamento delle rate di ammortamento (1).

---

(1) Posto la rata semestrale uguale a L. 100 il calcolo sarà il seguente:

Capitale	(100 × 7) =	L. 700 +
Interessi	(5,5 × 21) =	» 115,5 =
Somma dovuta riferita alle sei rate arretrate		L. 815,5

Sviluppo interessi

Tasso semestrale per ritardato pagamento uguale a L. 5,5%:

Sulla 1ª rata (interessi	× 6	semestri)	L. 33,—
Sulla 2ª rata (interessi	× 5	semestri)	L. 27,5
Sulla 3ª rata (interessi	× 4	semestri)	L. 22,—
Sulla 4ª rata (interessi	× 3	semestri)	L. 16,5
Sulla 5ª rata (interessi	× 2	semestri)	L. 11,—
Sulla 6ª rata (interessi	× 1	semestri)	L. 5,5
	21		L. 115,5

Il termine dei lavori ed inizio dell'esercizio non può comunque superare i tre anni dalla data del decreto di concessione delle agevolazioni da parte del Ministero del tesoro, a pena di decadenza dai benefici.

N.B. — Per i *centri urbani* il termine per il completamento dei lavori ed inizio dell'esercizio sarà stabilito con decreto del Ministro dell'industria, sentiti il Ministro del tesoro ed il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

9°) Il Ministro del tesoro entro sessanta giorni dall'inizio dell'ammortamento del mutuo emetterà il provvedimento di liquidazione del contributo attualizzato a favore della Cassa depositi e prestiti.

4) DECADENZA

Il Ministro del tesoro *può* dichiarare la decadenza dal beneficio dei contributi:

a) quando non siano stati presentati alla Cassa depositi e prestiti stati di avanzamento dei lavori entro sei mesi dalla data del decreto del Ministro del tesoro di concessione delle agevolazioni;

b) quando non siano completate le opere ed iniziato l'esercizio entro tre anni dalla data del decreto di concessione delle agevolazioni.

Per i grandi centri urbani, si ribadisce che tale termine sarà stabilito con provvedimento del Ministro dell'industria sentiti i Ministri del tesoro e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

N.B. — Qualora il Ministro del tesoro dichiari la decadenza dai benefici dei contributi, l'ente mutuatario dovrà sopportare a carico del proprio bilancio l'onere complessivo d'ammortamento del mutuo calcolato al tasso vigente della Cassa depositi e prestiti (mutuo a condizioni ordinarie).

5) INTERESSI DI PRE-AMMORTAMENTO

a) Quota a carico del Tesoro: La liquidazione avverrà alla fine dell'anno solare nel quale è avvenuta la concessione sulla base di comunicazione della Cassa depositi e prestiti relativa a tutti i mutui in corso di erogazione;

b) Quota a carico dell'ente mutuatario: Gli interessi di pre-ammortamento verranno contabilizzati alla fine dell'anno nel quale è avvenuta la concessione e capitalizzati al tasso di concessione.

6) PAGAMENTI

Verranno effettuati su presentazione di stati d'avanzamento dei lavori: la documentazione giustificativa della spesa comprenderà lo stato d'avanzamento lavori, il certificato di spesa e la parcella delle competenze o fattura, vistati dal capo dell'ufficio tecnico o (in mancanza di detto ufficio) dal direttore dei lavori.

In questo caso dovrà essere trasmessa una dichiarazione del segretario comunale attestante la mancanza del servizio tecnico.

N.B. — Sugli stati d'avanzamento dei lavori *dovrà essere dichiarato* che trattasi di spese effettuate successivamente alla data del 28 novembre 1980.

Il limite di concessione dei mutui agevolati (conto interessi), per questa prima fase del programma di metanizzazione è stabilito in lire 252,5 miliardi (delibera CIPE, punto 3) e lire 30 miliardi per Basilicata e Campania, di cui all'art. 37 della legge 14 maggio 1981, n. 219 e delibera CIPE del 16 dicembre 1981, punto 4.

7) MUTUI INTEGRATIVI

La Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'art. 11, ottavo comma, legge n. 784/80 concede, sulla base della propria normativa, i mutui a condizioni ordinarie necessari alla copertura totale della spesa per la realizzazione dell'opera.

N.B. — La parte di spesa non coperta da alcun contributo deve essere comunicata alla Cassa depositi e prestiti direttamente dalla CASMEZ in uno alla lettera di ammissibilità ai benefici della legge n. 784/80.

I comuni o loro consorzi indicheranno nella domanda di mutuo le provvidenze già ottenute per la stessa iniziativa sulla base di leggi nazionali o regionali o di interventi comunitari, precisando, altresì, di rinunciare a chiedere altre agevolazioni sulla stessa iniziativa.

Nelle premesse della delibera consiliare di assunzione del mutuo dovrà essere fatta menzione dell'eventuale contributo o altra agevolazione ottenuti sulla base di leggi regionali o nazionali o comunitarie (allegato 6).

Per l'ulteriore documentazione del mutuo vedasi gli allegati 3, 4 (punti 1 e 2) e 5.

8) MUTUI PER COPERTURA ONERI (legge n. 784/80, dodicesimo comma)

Trattasi di mutui per riscatto servizi di interesse pubblico.

La relativa trattazione rientra nelle norme vigenti della Cassa depositi e prestiti.

Ove i comuni, singoli o associati, non dispongano delle delegazioni necessarie alla contrazione del mutuo, viene concessa, con decreto del Ministro del tesoro, la garanzia dello Stato nel limite del 50% del mutuo.

9) PROCEDURA PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI F.E.S.R. E CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

Beneficiari: comuni e loro consorzi e società concessionarie.

La procedura non viene meccanizzata.

1°) La Cassa depositi e prestiti, pervenute la domanda del comune o consorzio, in proprio o in nome e per conto della concessionaria, l'esito dell'istruttoria tecnica della CASMEZ e il decreto di concessione dei contributi da parte del Ministero del tesoro, predispone un provvedimento di messa a disposizione dei fondi, che provvede a trasmettere all'ente con apposita lettera.

2°) *Istruzioni per l'erogazione dei contributi in conto capitale e contributi F.E.S.R.*

Le richieste di somministrazioni potranno riguardare le spese effettuate successivamente al 28 novembre 1980 (punto 3 della delibera CIPE), e sulla prima richiesta dovrà risultare che l'avanzamento dell'opera non è inferiore al 30% del complesso dell'opera stessa.

Il comune dovrà comunicare il numero del conto corrente che il tesoriere del comune ha presso la sezione di tesoreria provinciale.

La documentazione riguardante i comuni è quella tradizionale della Cassa depositi e prestiti.

L'erogazione dei contributi alle concessionarie è subordinata al rilascio di polizza fideiussoria emessa a garanzia del completamento dell'opera non coperta dai contributi, che dovrà essere trasmessa anche alla Cassa depositi e prestiti.

La documentazione riguardante le società concessionarie è lo stato di avanzamento predisposto dalla società concessionaria, vistato dal comune, con la firma del legale rappresentante della concessionaria corredata da:

a) una dichiarazione resa da tecnico competente iscritto negli appositi albi professionali;

b) certificato rilasciato dal tribunale o dalla competente camera di commercio, da cui risultino i nominativi delle persone che hanno i poteri di riscuotere e quietanzare e che la società si trova nel libero esercizio dei propri diritti.

L'accreditamento verrà fatto sul conto corrente che il tesoriere del comune ha presso la sezione di tesoreria provinciale.

Il tesoriere avrà l'obbligo di produzione della bolletta di riscossione.

Il direttore generale: FALCONE

ALLEGATO 1

Schema di domanda da parte del comune
in caso di gestione diretta delle opere

Al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Divisione 9ª - ROMA

Al Ministero del tesoro - Direzione generale Cassa depositi e prestiti - ROMA

Alla Cassa per il Mezzogiorno - P.le Kennedy, 20 - EUR ROMA

OGGETTO: *Ammissione ai benefici di cui alla legge 28 novembre 1980, n. 784.*

Questo comune, inserito nell'elenco allegato alla deliberazione CIPE del 27 febbraio 1981 quale destinatario, nella prima fase del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, delle agevolazioni finanziarie previste dalla legge in oggetto,

chiede

di essere ammesso a beneficiare:

del contributo in conto capitale (art. 11, comma quarto, punto 1);

del finanziamento a tasso agevolato (idem, punto 2);

del contributo in conto capitale di cui al regolamento FESR-CEE n. 724/75,

per la realizzazione della nuova rete, dell'ampliamento e trasformazione della rete di distribuzione del gas metano di cui al progetto approvato dal consiglio comunale nella seduta n. . . . del . . . . . ., che viene trasmesso in duplice copia alla Cassa per il Mezzogiorno, corredato della documentazione prevista dallo stesso Istituto con circolare in data . . . .

Con la presente delega, altresì, la Cassa per il Mezzogiorno ad inoltrare la richiesta di contributo al Fondo europeo sviluppo regionale.

Il sindaco

. . . .

ALLEGATO 2

DOCUMENTI DA PRODURRE PER LA CONCESSIONE DI MUTUI AGEVOLATI AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA LEGGE N. 784/80.

A) DOCUMENTAZIONE BASE

1) domanda di concessione del prestito;

2) attestazione del segretario dalla quale risulti che è stato approvato il rendiconto relativo all'esercizio di due anni antecedenti all'assunzione del mutuo;

3) copia di deliberazione del consiglio (o altro organo competente) di assunzione del prestito, presa in conformità dello schema predisposto;

4) attestazione del segretario comunale come da allegato.

B) Garanzia sulle entrate proprie (art. 3, legge 21 dicembre 1978, n. 843)

5) atto di delega — da compilarsi sugli uniti moduli — per n. . . . annualità di ammortamento del prestito, da trarsi sulle entrate afferenti i primi tre titoli del bilancio. L'atto stesso dovrà essere notificato al tesoriere;

6) attestazione del segretario dalla quale risulti che, con la contrazione del mutuo, non si supera il limite stabilito dall'articolo 1, terzo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1978, n. 43;

C) Garanzia sulle entrate delle aziende (legge 4 luglio 1967, n. 537 e successive modificazioni e decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153)

5) atto di delega — da compilarsi sugli uniti moduli — per n. . . annualità di ammortamento del prestito, da trarsi sulle entrate delle aziende o del servizio gestito in economia. L'atto stesso dovrà essere sottoscritto dal direttore e dal tesoriere-cassiere dell'azienda e controfirmato dal presidente della commissione amministratrice e dal sindaco del comune, ovvero, nel caso di azienda consortile, dal presidente dell'assemblea. In caso di servizi gestiti in economia, la firma del presidente della commissione amministratrice è sostituita da quella del segretario;

che con contratto n. . . in data . . . . . .
(o convenzione aggiuntiva) l'annua tangente vincolata a favore della Cassa depositi e prestiti, è stata data in carico al tesoriere dell'azienda con l'obbligo del *riscosso per non riscosso* e con la comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato versamento;

che con la delegazione rilasciata non si supera il terzo delle entrate effettive ordinarie dell'azienda accertate a consuntivo;

D) Contributo statale in conto interessi

7) copia — debitamente autenticata — del decreto del Ministro del tesoro concessivo del contributo in conto interessi.

Allegato 2/*A*

SCHEMI DI DELIBERAZIONE
(secondo garanzia e contributo)

A) Delibera base

Visto (esposizione dei fatti) . . . .;
Considerato che la Cassa depositi e prestiti, con nota numero . . in data . . . . . ., ha aderito alla concessione del mutuo;

Delibera

1) di assumere con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. . . . . per . . . .;

B) Garanzia entrate proprie

2) di restituire il mutuo suddetto in n. . . annualità, comprensive del capitale e dell'interesse al tasso del 3%;

3) di garantire le n. . . . annualità di ammortamento del prestito con delega sul tesoriere a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio;

4) di delegare, come si delega, alla Cassa depositi e prestiti, l'annua tangente di entrate irrevocabilmente *pro solvendo* e non *pro soluto;*

5) di emettere sul tesoriere come sopra un atto di delega, per la somma e con la decorrenza che l'amministrazione mutuante indicherà quale importo dell'annualità di ammortamento, nell'intesa che le annualità medesime saranno soddisfatte a rate semestrali uguali;

6) di iscrivere l'annualità di cui l'ente è debitore per il rimborso del prestito, nella parte passiva del bilancio per il periodo di anni suindicato;

7) di prendere atto che il tesoriere è tenuto ad accantonare le somme occorrenti a soddisfare, alle rispettive scadenze, i pagamenti che matureranno nel corso dell'anno.

C) Garanzia entrate aziende

2) di restituire il mutuo suddetto in n. . . annualità, comprensive del capitale e dell'interesse, al tasso del 3%;

3) di garantire le n. . . annualità di ammortamento del prestito con delega sul tesoriere dell'azienda a valere sulle entrate effettive ordinarie dell'azienda stessa accertate a consuntivo reso ed approvato;

4) che sia emesso sul tesoriere come sopra — ai sensi della legge n. 537/1967 — un atto di delega per la somma e con la decorrenza che l'amministrazione mutuante indicherà quale importo dell'annualità di ammortamento, nell'intesa che le annualità medesime saranno soddisfatte a rate semestrali uguali, considerato che con la delegazione suddetta non si supera il terzo delle entrate effettive ordinarie dell'azienda accertate a consuntivo dell'anno precedente;

5) che l'annua tangente delle entrate dell'Azienda viene delegata irrevocabilmente *pro solvendo* e non *pro soluto*;

6) che l'annua tangente, vincolata a favore della Cassa depositi e prestiti, sia data in carico al suddetto tesoriere mediante stipula di apposito contratto (o convenzione aggiuntiva) con l'obbligo:

del riscosso per non riscosso;

del versamento alla Cassa depositi e prestiti delle rate di ammortamento alle prescritte scadenze semestrali;

della comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato versamento;

7) che analoghe clausole siano incluse nei futuri contratti di tesoreria per tutta la durata dell'ammortamento del prestito;

D) Contributo statale in conto interessi

8) di cedere, come cede alla Cassa depositi e prestiti, il contributo del Ministero del tesoro;

9) di impegnarsi, in caso di decadenza dei contributi previsti dall'art. 11 della legge n. 784/1980, a porre a carico del proprio bilancio l'onere del mutuo calcolato al saggio vigente al momento della concessione per i mutui della Cassa depositi e prestiti.

Verbale fatto, letto e sottoscritto.

Certificazione di pubblicazione, approvazione ed esecutività.

Allegato 3
Mod. A/25

ATTESTAZIONE DEL SEGRETARIO DELL'ENTE DA ALLEGARE ALLA DELIBERA DI ASSUNZIONE DEL MUTUO

. . . .
. . . .

Attesta

che sono state adempiute le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni legislative in ordine all'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio, senza seguito di ricorsi, della deliberazione numero . . . . . del . . . ., nonché della procedura di controllo ai sensi degli articoli 59 e 60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 e che tale atto è, pertanto, divenuto esecutivo a tutti gli effetti di legge.

Addì, ...

Il segretario

. . . .

Allegato 4

DICHIARAZIONE DA TRASMETTERE PER LA CONCESSIONE DEL MUTUO

1) Attestazione del segretario dell'ente circa il rispetto del limite stabilito dall'art. 1 del decreto-legge n. 946/1977, convertito nella legge n. 43/1978, come da circolare n. 1080 del 1° giugno 1980, pag. 45;

2) attestazione del segretario in ordine alla garanzia sulle entrate delle aziende del gas, come da circolare n. 1080, pag. 46;

3) dichiarazione dalla quale risulti che l'ente intende corrispondere le rate d'ammortamento del mutuo alla prima scadenza semestrale dopo il termine dei lavori ed inizio dell'esercizio della rete, ovvero, secondo la procedura della Cassa depositi e prestiti, dal 1° gennaio dell'anno successivo alla concessione del mutuo.

DICHIARAZIONE ULTERIORE

Dichiarazione attestante l'avvenuta ultimazione dei lavori con l'indicazione dell'anno di inizio dell'esercizio, o la mancata ultimazione dei lavori (termini previsti dalla delibera CIPE del 27 febbraio 1981 o dal Ministro dell'industria, per i grandi centri urbani).

Pos. ....
della Cassa DD.PP

ALLEGATO 5

ENTRATE PROPRIE Mod. *A/4*

DELEGA DI PAGAMENTO

Il sottoscritto (1) . . . . del . . . .;

Vista la deliberazione in data . . . . n. . . ., divenuta esecutiva a tutti gli effetti, relativa all'assunzione con la Cassa depositi e prestiti di un mutuo di lire . . . . per . . . .;

Visto che il detto mutuo è da estinguersi in (2) . . anni verso il pagamento della rata annuale di ammortamento, comprensiva di capitale e di interessi, di lire (3) . . . . . pagabile a rate semestrali eguali;

Visto che tali annualità sono garantite con le somme relative ai primi tre titoli del bilancio delle entrate;

Visto che con la suddetta deliberazione è stato presoo atto della normativa vigente, in base alla quale il tesoriere è tenuto ad accantonare le somme occorrenti per soddisfare, alle rispettive scadenze, i pagamenti che matureranno nel corso dell'anno;

Delega

il tesoriere dell'ente suddetto a pagare, con assoluto divieto di destinare ad altro uso i proventi delegati e con comminatoria dell'indennità di mora, in caso di ritardato versamento, entro il 30 giugno e 31 dicembre, in ognuno degli anni dal (4) . . . al . . . alla Cassa depositi e prestiti e per suo conto o alla Tesoreria centrale della Repubblica o alla Sezione di Tesoreria provinciale, la somma di L. (5) . . . . . (lire . . . .) e così entro ciascuno dei predetti anni la totale somma di L. (6) . . . . . (lire . . . .) della quale sarà discaricato con le ricevute dei versamenti che vi si riferiscono.

(7) . . . ., lì . . . .

Il (8) . . . .

Note a tergo.

Timbro dell'Ufficio

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto . . . . dichiara di aver oggi notificato il presente atto di delega
(qualifica di chi procede alla notifica)
al tesoriere . . . . consegnandone copia nelle mani del sig. . . . .
(generalità e qualifica)

. . . ., lì . . . .
(luogo e data)

. . . .
(firma)

Note

(1) Il presidente, il sindaco.
(2) Numero degli anni nei quali è fissata l'estinzione del prestito (ammortamento).
(3) Ammontare dell'annualità di ammortamento.
(4) L'ammortamento decorre dall'anno successivo a quello in cui il presente atto di delega viene rilasciato o notificato.
(5) Ammontare della rata semestrale dell'annualità di ammortamento.
(6) Ammontare dell'annualità di ammortamento.
(7) Luogo e data di emissione della delega.
(8) Il presidente dell'amministrazione provinciale o il sindaco.

Legge 21 dicembre 1978, n. 843

Art. 3.

A partire dal 1° gennaio 1979 le province ed i comuni possono rilasciare a garanzia di mutui, debiti ed altri impegni, delegazioni di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli di bilancio.

Gli enti mutuatari sono obbligati a notificare al tesoriere l'atto di delega, che non è soggetto ad accettazione.

Il tesoriere, in relazione all'atto di delega notificato, è tenuto a versare agli enti creditori, alle prescritte scadenze, con comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato versamento, l'importo oggetto della delegazione, provvedendo, ove necessario, agli opportuni accantonamenti.

Il rilascio della delegazione di pagamento e l'atto di delega sono esenti da imposte e tasse.

ALLEGATO 6

DOCUMENTI DA PRODURSI PER LA CONCESSIONE DI MUTUI INTEGRATIVI AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA LEGGE N. 784/1980, OTTAVO COMMA.

A) DOCUMENTAZIONE BASE

1) domanda di concessione del prestito, contenente la rinuncia a chiedere altre agevolazioni sulla stessa iniziativa;

2) attestazione del segretario dalla quale risulti che è stato approvato il rendiconto relativo all'esercizio di due anni antecedenti all'assunzione del mutuo;

3) copia di deliberazione del consiglio (o altro organo competente) di assunzione del prestito, presa in conformità dello schema predisposto;

4) attestazione del segretario comunale come da allegato;

B) GARANZIA SULLE ENTRATE PROPRIE (art. 3, legge 21 dicembre 1978, n. 843)

5) atto di delega — da compilarsi sugli uniti moduli — per n. . . annualità di ammortamento del prestito, da trarsi sulle entrate afferenti i primi tre titoli del bilancio.

L'atto stesso dovrà essere notificato al tesoriere;

6) attestazione del segretario dalla quale risulti che, con la contrazione del mutuo, non si supera il limite stabilito dall'art. 1, terzo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1978, n. 43;

C) GARANZIA SULLE ENTRATE DELLE AZIENDE (legge 4 luglio 1967, n. 537 e successive modificazioni e decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153)

5) atto di delega — da compilarsi sugli uniti moduli — per n. . . annualità di ammortamento del prestito, da trarsi sulle entrate delle aziende o del servizio gestito in economia. L'atto stesso dovrà essere sottoscritto dal direttore e dal tesoriere-esattore dell'azienda e controfirmato dal presidente della commissione amministratrice e dal sindaco del comune, ovvero, nel caso di azienda consortile, dal presidente dell'assemblea.

In caso di servizi in economia, la firma del presidente della commissione amministratrice è sostituita da quella del segretario;

che con contratto n. . . in data . . . (o convenzione aggiuntiva), l'annua tangente vincolata a favore della Cassa depositi e prestiti, è stata data in carico al tesoriere dell'azienda con l'obbligo del *riscosso per non riscosso* e con la comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato versamento;

che con la delegazione rilasciata non si supera il terzo delle entrate effettive ordinarie dell'azienda accertate a consuntivo.

ALLEGATO 6/*A*

SCHEMI DI DELIBERAZIONE

A) DELIBERA BASE

Visto (esposizione dei fatti) . . . . ;

Considerato che, per la realizzazione dell'opera, ammontante a L. . . . . . . sono state ottenute le seguenti percentuali di benefici, pari a . . . ..

per contributo F.E.S.R. . . . %; per contributo in conto capitale . . . %; per mutuo agevolato . . . %; per un totale di . . . %;

Considerato che la Cassa depositi e prestiti, con nota numero . . in data . . . . ., ha aderito alla concessione del mutuo;

Visto che l'opera è compresa nel piano pluriennale degli investimenti regolarmente approvato da questo consiglio;

Delibera

1) di assumere con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. . . . ., per . . . . .;

B) GARANZIE ENTRATE PROPRIE

2) di restituire il mutuo suddetto in n. . . annualità, comprensive del capitale e dell'interesse, al saggio vigente al momento della concessione per i mutui della Cassa depositi e prestiti;

3) di garantire le n. . . annualità di ammortamento del prestito con delega sul tesoriere a valere sulle entrate afferenti i primi tre titoli del bilancio;

4) di delegare, come si delega alla Cassa depositi e prestiti, l'annua tangente di entrate irrevocabilmente *pro solvendo* e non *pro soluto;*

5) di emettere sul tesoriere come sopra un atto di delega, per la somma e con la decorrenza che l'amministrazione mutuante indicherà quale importo dell'annualità di ammortamento, nell'intesa che le annualità medesime saranno soddisfatte a rate semestrali uguali;

6) di iscrivere l'annualità di cui l'ente è debitore per il rimborso del prestito, nella parte passiva del bilancio per il periodo di anni suindicato;

7) di prendere atto che il tesoriere è tenuto ad accantonare le somme occorrenti a soddisfare, alle rispettive scadenze, i pagamenti che matureranno nel corso dell'anno;

C) GARANZIA ENTRATE AZIENDE

2) di restituire il mutuo suddetto in n. . . annualità, comprensive del capitale e dell'interesse, al saggio vigente al momento della concessione per i mutui della Cassa depositi e prestiti;

3) di garantire le n. . . annualità di ammortamento del prestito con delega sul tesoriere dell'azienda a valere sulle entrate effettive ordinarie dell'azienda stessa accertate a consuntivo reso ed approvato;

4) che sia emess osul tesoriere come sopra — ai sensi della legge n. 537/1967 — un atto di delega per la somma e con la decorrenza che l'amministrazione mutuante indicherà quale importo dell'annualità di ammortamento, nell'intesa che le annualità medesime saranno soddisfatte a rate semestrali uguali, considerato che con la delegazione suddetta non si supera il terzo delle entrate effettive ordinarie dell'azienda accertate a consuntivo dell'anno precedente;

5) che l'annua tangente delle entrate dell'azienda viene delegata irrevocabilmente *pro solvendo* e non *pro soluto;*

6) che l'annua tangente, vincolata a favore della Cassa depositi e prestiti, sia data in carico al suddetto tesoriere, mediante stipula di apposito contratto (o convenzione aggiuntiva) con l'obbligo:

del riscosso per non riscosso;

del versamento alla Cassa depositi e prestiti delle rate di ammortamento alle prescritte scadenze semestrali;

della comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato versamento;

7) che analoghe clausole siano incluse nei futuri contratti di tesoreria per tutta la durata dell'ammortamento del prestito.

Verbale fatto, letto e sottoscritto.

Certificazione di pubblicazione, approvazione ed esecutività.

LEGISLAZIONE RIGUARDANTE LA METANIZZAZIONE DEL MEZZOGIORNO

Legge 28 novembre 1980, n. 784, **art. 11.**
Delibera CIPE del 27 febbraio 1981.
Decreto ministeriale del 27 giugno 1981 (*Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 17 ottobre 1981).
Decreto ministeriale del 20 ottobre 1981 (*Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1982).
Legge 14 maggio 1981, n. 219, art. 37.
Delibera CIPE del 16 dicembre 1981.
Delibera CIPE del 18 febbraio 1982.
Legge 26 febbraio 1982, n. 51, art. 11-*ter.*

(4088)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 27 luglio 1982, n. 2905/C.

Istruttoria delle istanze di aumento di capitale sociale e di emissione di prestiti obbligazionari - Legge 3 maggio 1955, n. 428, modificata con legge 16 dicembre 1977, n. 904.

Agli uffici provinciali industria, commercio e artigianato

All'Associazione fra le società italiane per azioni

e p.c.:

Al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Div. XIV

Questo Ministero, al fine di snellire l'istruttoria delle pratiche relative alle istanze di aumento di capitale sociale e di emissione di prestiti obbligazionari, inoltrate con sempre maggiore frequenza con la richiesta di procedura d'urgenza, ritiene opportuno acquisire dai propri uffici provinciali, *a mezzo telegramma*, i necessari elementi di valutazione al riguardo.

Per agevolare il compito dei predetti uffici e rendere più rapida la risposta, si fa presente che le società, d'ora innanzi, contestualmente alla presentazione della domanda a questo Ministero dovranno anche produrre direttamente agli UU.PP.I.C.A. la seguente documentazione in carta semplice:

1) copia dell'istanza;

2) copia della delibera concernente l'operazione in questione, oppure copia della proposta del consiglio di amministrazione, nella ipotesi in cui l'assemblea degli azionisti ancora non abbia avuto luogo;

3) copia dello statuto recante la dichiarazione di vigenza apposta dal tribunale competente;

4) situazione patrimoniale aggiornata a non oltre quattro mesi dalla data della domanda;

5) copia dell'ultimo bilancio con relazione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.

Si prega, pertanto l'Associazione fra le società italiane per azioni di informare di quanto sopra le società interessate, perché si adeguino al più presto alla procedura sovraindicata onde aderire agli intenti di questo Ministero.

Si invitano poi gli uffici provinciali a fornire la propria risposta, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta di questa direzione generale, trascorsi i quali si intenderà comunque acquisito il *loro responsabile parere favorevole*.

Il Ministro: MARCORA

(4104)

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.
Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10).
Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO — 1982

Tipo — ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

I Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:
annuale ... L. 72.000
semestrale ... L. 40.000

II Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:
annuale ... L. 100.000
semestrale ... L. 55.000

III Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:
annuale ... L. 96.000
semestrale ... L. 53.000

IV Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:
annuale ... L. 85.000
semestrale ... L. 47.000

V Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:
annuale ... L. 165.000
semestrale ... L. 92.000

VI Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato* ... L. 30.000

VII Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali ... L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* ... L. 400

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ... L. 450

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ... L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale ... L. 65.000
Abbonamento semestrale ... L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.**

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, a trentanove posti di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi regionali.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che il Bollettino ufficiale n. 8 del mese di agosto 1982 della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblica la graduatoria di merito e la dichiarazione dei vincitori del concorso, per titoli ed esami, a trentanove posti di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi regionali, indetto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 giugno 1981.

(4105)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a due posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi della Tuscia di Viterbo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per i posti sottoindicati:

Facoltà di agraria:

f) istituto di chimica agraria . . . . . posti 2

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi della Tuscia, Viterbo, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si terranno presso la facoltà di agraria con inizio alle ore 8,30, a partire dal novantesimo giorno, non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale.*

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi della Tuscia - Viterbo.

(4121)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100822300)